



# COMUNE DI PULA

## CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Proposta DELG1-84-2021 del 19/05/2021

### VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 71 Adottata nella seduta del 19/05/2021

**OGGETTO:** Accertamento annuale e verifica della sussistenza delle condizioni di maggiorazione degli importi tabellari indennità di funzione di Sindaca e Amministratori come da DM 119 2000 e D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e impulso propositivo al Consiglio Comunale per la parte di competenza.

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 19 (diciannove) del mese di maggio alle ore 12:45 la GIUNTA COMUNALE si è svolta in modalità simultanea mista, parte in videoconferenza, parte in presenza, presso la Sala Giunta del Comune di Pula, nel rispetto delle misure di contenimento del Virus COVID-19. La **Sindaca Carla Medau** assume la Presidenza con l'assistenza del Segretario comunale **Dott.ssa Anna Franca Lecca**.

ASSESSORI		P	A	Modalità
COLLU	ILARIA	P		In sede
FARNETI	EMANUELE	A		Assente
PIRISINU	OMBRETTA	P		Presente In videoconferenza
USAI	FILIPPO	P		In sede
ZUCCA	MASSIMILIANO	P		Assente - entra alle ore 12:50

Presenti 5

L'Assessore Massimiliano Zucca entra alle ore 12:50

## UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- Con DCC n. 14 del 29/03/2021 si è provveduto all'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) relativamente al periodo 2021/2023;
- Con DCC n. 19 del 29/03/2021, eseguibile come per legge, si è provveduto all'approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023;
- con DCC n. 20 del 30 luglio 2020 è stato approvato il rendiconto per l'anno 2019;
  - con Decreto Proroghe del mese di aprile 2021 del Consiglio dei Ministri, in costanza di situazione emergenziale, i termini di approvazione del bilancio consuntivo 2020 sono stati differiti al 31 maggio 2021.

### RILEVATO:

- che in data 11 giugno 2017 si sono svolte le elezioni amministrative;
- che la popolazione del Comune di Pula al 31.12.2019 è di numero 7.280 abitanti.

### VISTI:

- IL Decreto del Ministro dell'Interno n. **119 del 4 aprile 2000**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 maggio 2000, in vigore dal 28 maggio 2000 e vigente, a mezzo del quale è stato definito il complesso delle norme attuative della legge n. 265/1999, e sono stati determinati i valori economici di riferimento per le indennità dei Sindaci e, a tale indennità astrattamente spettante al Sindaco vanno parametrare e definite le indennità del Vice Sindaco, degli Assessori e, indirettamente rispetto a questi ultimi, dei Presidenti dei Consigli Comunali e dei Presidenti dei Consigli Circostrizionali laddove previsti;
- Il D.Lgs 267/00 e ss.mm.ii, in particolare l'art. 82 titolato indennità, che contiene la disciplina dello "status" degli Amministratori Locali delineando il sistema di riferimento per la determinazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza.

### CONSIDERATO CHE:

- gli emolumenti in oggetto hanno natura indennitaria e sono connessi alla funzione;
- la determinazione in concreto delle indennità di carica deve avvenire entro i limiti preventivamente fissati dalla legge;
- la previsione legislativa rimane un punto indefettibile nella determinazione della misura delle indennità e la norma statale è espressione di una funzione calmieratrice.
- Al Sindaco spetta un'indennità la cui misura è indicata, in base alla classe demografica di appartenenza dell'ente amministrato, dal decreto del Ministro dell'Interno n. 119/2000, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato- Città ed autonomie locali, secondo quanto stabilito dall'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- Con specifico riguardo alla determinazione dell'indennità di funzione degli amministratori locali, la Sezione Autonomie della Corte dei Conti ha affermato che "il criterio della "... popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente..." di cui all'art. 156, 2° comma, del decreto legislativo 267/2000 rappresenta la normativa di riferimento per una corretta modalità di rilevazione delle variazioni demografiche degli enti locali, che, secondo quanto previsto dagli sca-

Delibera della Giunta Comunale n. 71 del 19 maggio 2021

glioni indicati nel D.M. 4 aprile 2000, n. 119, costituiscono il presupposto per l'adeguamento delle indennità spettanti agli Amministratori" (Corte dei Conti, Sezione Autonomie, deliberazione n. 7/SEZAUT/2010/QMIG).

- la giurisprudenza contabile ha inteso rapportare le indennità di funzione ad una popolazione intesa in senso dinamico, rappresentata dai dati di più recente acquisizione - la popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente, così come accertata dall'ISTAT- e non ad un dato statico, così come espresso dal censimento (Corte dei Conti Sez. Veneto deliberazione n. 320/2013/PAR; Sez. Campania deliberazione n. 7/2015/PA; Sez. Puglia deliberazione n. 141/2016/PAR; Sez. Piemonte deliberazione n. 94/2018/PAR). –
- **Il sopra illustrato parametro dinamico, come osservato dai giudici contabili, risponde adeguatamente al criterio indicato dal comma 8, lettera b) dell'articolo 82 del T.U.O.E.L. per la fissazione della misura delle indennità da parte del decreto ministeriale: "articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente".**
- La giurisprudenza del Consiglio di Stato, espressasi in materia di gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali, ha evidenziato che il "gettone di presenza" non costituisce retribuzione ai sensi dell'art. 36 della Costituzione della Repubblica Italiana, ma una somma a titolo di indennità per l'attività effettivamente prestata per la partecipazione a Consigli e Commissioni.
- L'esercizio delle funzioni elettive dà luogo a un rapporto di servizio onorario.
- L'articolo 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267/2000 stabilisce che: "i membri delle giunte di comuni e province che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato".
- Il successivo articolo 82, comma 1, prevede il dimezzamento dell'indennità di funzione per i componenti degli organi esecutivi dei comuni che, in quanto lavoratori dipendenti, non abbiano chiesto di essere collocati in aspettativa non retribuita. La norma ha la finalità "di indurre gli amministratori ad esercitare a tempo pieno il proprio mandato, diminuendo forfettariamente l'indennità loro spettante in ragione del prevedibile minore impegno che dedicherebbero all'esercizio della funzione pubblica, nel caso optino per lo svolgimento di altra attività lavorativa" (cfr. Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 19/PAR/2013).
- **la ratio dell'articolo 82, comma 1, è quella di "promuovere e riconoscere, compensandola, la totale dedizione dell'amministratore pubblico al perseguimento degli interessi della collettività, consentendogli di percepire somme che gli consentano di mantenere il necessario grado di indipendenza economica per tutto il periodo di esercizio delle funzioni.** In definitiva, "il dimezzamento dell'indennità prevista per [...] il lavoratore dipendente che non chiede l'aspettativa è una misura diretta a impedire la fruizione del doppio emolumento (stipendiale e indennitario) per intero" (cfr. Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 92/2017/PAR).
- Il Ministero dell'Interno ha più volte evidenziato che l'indennità di funzione va riconosciuta per intero agli amministratori locali che, per legge, non possono avvalersi della facoltà di porsi in aspettativa non retribuita quali i lavoratori autonomi, i disoccupati, gli studenti, i pensionati nonché i lavoratori dipendenti collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria e sospesi dal lavoro per la durata della stessa e tale interpretazione ha trovato conferma in diverse pronunce della Corte dei Conti.

- La Sezione Autonomie della Corte dei Conti nella Deliberazione n. 35/2016 ha affermato la vigenza dei meccanismi incrementali di cui al DM 119/2000.
- Con riferimento alle modalità con cui l'Ente è chiamato a riconoscere le maggiorazioni di cui all'art. 2 del DM 119/2000 le Sezioni Unite hanno chiarito che, trattandosi di parametri non rigidamente determinati ma modificabili in ragione della stagionalità demografica (lett a) e della virtuosità risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato dall'Ente, con riferimento sia alle entrate proprie (lett. b), sia alla spesa corrente pro capite (lett.c), la verifica della sussistenza delle condizioni di maggiorazione degli importi tabellari deve essere ripetuta ogni anno e certificata in una delibera ad hoc dell'ente locale, anche al limitato scopo di verificare il mantenimento dei parametri di legge.

**VISTA** la Circolare Interpretativa del Ministero dell'interno del 5 giugno 2000, n. 5/2000 URAEL recante "Misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali" che chiarisce che qualora gli organi intendano aumentare o diminuire gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza stabiliti dal decreto, ai sensi dell'art. 23, comma ultimo, della legge n. 265/1999, **attese le implicazioni d'ordine politico e gestionale-contabile della scelta, spetta necessariamente alla giunta ed al consiglio deliberare nei confronti, ciascuno, dei propri componenti"**

**CONSIDERATO CHE:**

- l'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006) stabilisce che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:
  - a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai componenti degli organi esecutivi;
  - b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;
- la Corte dei conti-Autonomie Corte dei conti, Sez. Autonomie, 21 gennaio 2010, n. 6 ha risolto definitivamente la questione, già esaminata da svariate corti territoriali, inerente l'attuale vigenza dell'art. 1, comma 54, L. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che ha disposto la riduzione del 10% delle indennità degli amministratori locali, rispetto a quanto risultante al 30 settembre 2005 dei seguenti emolumenti:
  - a) le indennità di funzione spettanti a sindaci e componenti degli organi esecutivi;
  - b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti a consiglieri comunali.
- La riduzione di cui alla legge 266/2005 si salda permanentemente alla misura tabellare ministeriale del DM 119/2000 dell'indennità di funzione andando con essa a costituire il *quantum* della remunerazione della funzione pubblica.

**VISTO** il Decreto della eletta **Sindaca CARLA MEDAU**, n. 01 del 23 giugno 2017, Protocollo n. 12774 del 23/06/2017, inerente la nomina dei componenti della Giunta Comunale del 2017, composta dai Signori:

**VICE SINDACA** ..... **Ilaria COLLU;**  
**Assessore** ..... **Emanuele FARNETI;**  
**Assessore** ..... **Filippo USAI,**  
**Assessora** ..... **Ombretta PIRISINU;**  
**Assessore** ..... **Massimiliano ZUCCA.**

**VISTO** in particolare l'art. 12 del Dm 119 del 2000 che, in riferimento alle parametrizzazioni percentuali previste nello stesso decreto, dispone che le stesse si riferiscono in ogni caso agli importi delle indennità di funzione del Sindaco.

**CONSIDERATO:**

- che, coerentemente con gli orientamenti del Ministero dell'Interno e della stessa Corte dei Conti, direttamente connessa allo status di amministratore locale è l'acquisizione dei diritti di carattere economico che rinvergono fondamento nei principi sanciti dall'art. 51 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- l'Ente può sempre procedere, a sua discrezione, ad una nuova determinazione delle indennità al fine di attualizzarle e garantire parità di trattamento e di effettività all'accesso delle funzioni pubbliche, restando naturalmente sotto la soglia legale.

**ACQUISITI** i pareri del Segretario Comunale e del Responsabile del Servizio Finanziario

Per le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate

**PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE**

**DARE ATTO e APPROVARE** la parte espositiva e motiva che fa parte integrante e sostanziale del presente

**DARE ATTO E CONSIDERARE CHE:**

- la ratio dell'articolo 82, comma 1, è quella di "promuovere e riconoscere, compensandola, la totale dedizione dell'amministratore pubblico al perseguimento degli interessi della collettività, consentendogli di percepire somme che gli consentano di mantenere il necessario grado di indipendenza economica per tutto il periodo di esercizio delle funzioni.
- il parametro della "... popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente..." di cui all'art. 156, 2° comma, del decreto legislativo 267/2000 rappresenta la normativa di riferimento per una corretta modalità di rilevazione delle variazioni demografiche degli enti locali.
- il sopra illustrato parametro dinamico, come osservato dai giudici contabili, risponde adeguatamente al criterio indicato dal comma 8, lettera b) dell'articolo 82 del T.U.O.E.L. per la fissazione della misura delle indennità da parte del decreto ministeriale: "articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente".

**DARE ATTO:**

- della virtuosità risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato dall'Ente, con riferimento sia alle entrate proprie (lett. b), sia alla spesa corrente pro capite (lett.c),
- che la riduzione di cui alla legge 266/2005 si salda permanentemente alla misura tabellare ministeriale del DM 119 2000 dell'indennità di funzione andando con essa a costituire il *quantum* della remunerazione della funzione pubblica.

Delibera della Giunta Comunale n. 71 del 19 maggio 2021

**CONSIDERARE:**

- in particolare l'art. 12 del Dm 119 del 2000 che, in riferimento alle parametrizzazioni percentuali previste nello stesso decreto, dispone che le stesse si riferiscano in ogni caso agli importi delle indennità di funzione del sindaco astrattamente previste e senza tener conto di situazioni personali che possono averlo riguardato.
- che sussistono le condizioni di maggiorazione degli importi tabellari di cui al DM 119/2000 per l'anno 2021 e che risultano rispettati i limiti di cui al fondamentale DM 119/2000.

**APPROVARE**, per le motivazioni esplicitate, la Tabella A) costituita da numero 3 (Tre) pagine allegata al presente concernente le indennità di funzione degli Amministratori, con le maggiorazioni del 2% più il 3% tenuto conto della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente”.

**DARE ATTO:**

- della obbligatoria cadenza annuale del presente atto e che dal 2017, data di insediamento dell'attuale Amministrazione comunale del Comune di Pula ad oggi, gli importi sono rimasti invariati;
- del rispetto dei limiti di cui al DM 119 2000 e della coerenza con gli strumenti di programmazione dell'Ente;

**CONSIDERARE:**

- che, coerentemente con gli orientamenti del Ministero dell'Interno e della stessa Corte dei Conti, direttamente connessa allo status di amministratore locale è l'acquisizione dei diritti di carattere economico che rinvergono fondamento nei principi sanciti dall'art. 51 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- l'Ente può sempre procedere, a sua discrezione, ad una nuova determinazione delle indennità al fine di attualizzarle e garantire parità di trattamento e di effettività all'accesso delle funzioni pubbliche, restando naturalmente sotto la soglia legale.

**DARE ATTO** che le indennità di funzione come determinate con le maggiorazioni del 2% più il 3% trovano copertura al capitolo 10101319 del bilancio 2021/2023 e al Capitolo 10111107 per la parte IRAP.

**DARE ATTO** che il presente è pervenuto munito dei pareri del Segretario Comunale e del Responsabile del Servizio Finanziario.

**INVIARE** la presente con valore di impulso propositivo al Consiglio Comunale per gli accertamenti e verifiche annuali delle determinazioni dei gettoni di presenza con le maggiorazioni del 2% più il 3% tenuto conto della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente di competenza consiliare.

**DEMANDARE** il Responsabile del Servizio Amministrativo al compimento degli atti conseguenti alla fattiva attuazione del presente.

**INVIARE** all'Albo Pretorio on line del Comune di Pula e nell'apposita Sezione Trasparenza come per legge

**DICHIARARE** l'immediata eseguibilità.

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:

**IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO**

**Il Segretario Comunale  
Dottoressa Anna Franca Lecca  
Doc. firmato digitalmente**

Pula, 19/05/2021

**IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO**

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Sara Inghes  
Doc. firmato digitalmente**

Pula, 19/05/2021



## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTA** la suesposta proposta di deliberazione;

**RICONOSCIUTA** la competenza della Giunta Comunale all'adozione del presente;

**ACQUISITI** i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile come per legge.

**DATO ATTO** che sono state adottate tutte le misure e le precauzioni per evitare la diffusione da Covid 19;

**DATO ATTO** che tutti i presenti (5) partecipano alla discussione e alla votazione;

**A VOTI unanimi, legalmente espressi;**

## DELIBERA

**DARE ATTO e APPROVARE** la parte espositiva e motiva che fa parte integrante e sostanziale del presente

### DARE ATTO E CONSIDERARE CHE:

- la ratio dell'articolo 82, comma 1, è quella di "promuovere e riconoscere, compensandola, la totale dedizione dell'amministratore pubblico al perseguimento degli interessi della collettività, consentendogli di percepire somme che gli consentano di mantenere il necessario grado di indipendenza economica per tutto il periodo di esercizio delle funzioni.
- il parametro della "... popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente..." di cui all'art. 156, 2° comma, del decreto legislativo 267/2000 rappresenta la normativa di riferimento per una corretta modalità di rilevazione delle variazioni demografiche degli enti locali.
- il sopra illustrato parametro dinamico, come osservato dai giudici contabili, risponde adeguatamente al criterio indicato dal comma 8, lettera b) dell'articolo 82 del T.U.O.E.L. per la fissazione della misura delle indennità da parte del decreto ministeriale: "articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente".

### DARE ATTO:

- della virtuosità risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato dall'Ente, con riferimento sia alle entrate proprie (lett. b), sia alla spesa corrente pro capite (lett.c),
- che la riduzione di cui alla legge 266/2005 si salda permanentemente alla misura tabellare ministeriale del DM 119 2000 dell'indennità di funzione andando con essa a costituire il *quantum* della remunerazione della funzione pubblica.

### CONSIDERARE:

- in particolare l'art. 12 del Dm 119 del 2000 che, in riferimento alle parametrizzazioni percentuali previste nello stesso decreto, dispone che le stesse si riferiscano in ogni caso agli importi delle indenni-

tà di funzione del sindaco astrattamente previste e senza tener conto di situazioni personali che possono averlo riguardato.

- che sussistono le condizioni di maggiorazione degli importi tabellari di cui al DM 119/2000 per l'anno 2021.
- del rispetto dei limiti di cui al DM 119 2000 e della coerenza con gli strumenti di programmazione economico finanziario dell'Ente.

**APPROVARE**, per le motivazioni esplicitate, la Tabella A) costituita da numero 3 (Tre) pagine allegata al presente concernente le indennità di funzione degli Amministratori anno 2021, come da DM 119 2000 con le maggiorazioni del 2% più il 3% tenuto conto della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente”.

**DARE ATTO:**

- della obbligatoria cadenza annuale del presente atto;
- che si è nei termini di approvazione del rendiconto dell'Ente essendo stati gli stessi, con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del mese di aprile 2021, differiti al 31 maggio 2021;
- che non risultano in precedenza essere state approvate delibere o altri atti di accertamento delle indennità di funzione.

**CONSIDERARE:**

- che, coerentemente con gli orientamenti del Ministero dell'Interno e della stessa Corte dei Conti, direttamente connessa allo status di amministratore locale è l'acquisizione dei diritti di carattere economico che rinvergono fondamento nei principi sanciti dall'art. 51 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- l'Ente può sempre procedere, a sua discrezione, ad una nuova determinazione delle indennità al fine di attualizzarle e garantire parità di trattamento e di effettività all'accesso delle funzioni pubbliche, restando naturalmente sotto la soglia legale.

**DARE ATTO del** Decreto della eletta **Sindaca CARLA MEDAU**, n. 01 del 23 giugno 2017, Protocollo n. 12774 del 23/06/2017, inerente la nomina dei componenti della Giunta Comunale del 2017, composta dai Signori:

**VICE SINDACA** ..... **Ilaria COLLU**;

**Assessore** ..... **Emanuele FARNETI**;

**Assessore** ..... **Filippo USAI**,

**Assessora** ..... **Ombretta PIRISINU**;

**Assessore** ..... **Massimiliano ZUCCA**.

**DARE ATTO** che le indennità di funzione degli Amministratori, come determinate, trovano copertura al capitolo 10101319 del bilancio 2021/2023 e al Capitolo 10111107 per la parte IRAP.

**DARE ATTO** che il presente è pervenuto munito dei pareri del Segretario Comunale e del Responsabile del Servizio Finanziario

**INVIARE** la presente con valore di impulso propositivo al Consiglio Comunale per gli accertamenti e verifiche annuali delle determinazioni dei gettoni di presenza tenuto conto della percentuale delle entrate proprie

Delibera della Giunta Comunale n. 71 del 19 maggio 2021

dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente di competenza consiliare.

**DEMANDARE** il Responsabile del Servizio Amministrativo al compimento degli atti conseguenti alla fattiva attuazione del presente.

**INVIARE** all'Albo Pretorio on line del Comune di Pula e nell'apposita Sezione Trasparenza come per legge

Successivamente, con separata votazione, stante l'urgenza del procedere,

**DELIBERA**

**DICHIARARE** il presente immediatamente eseguibile come per legge.

La Giunta termina i lavori alle ore 14,30

**Letto, confermato e sottoscritto**

**La Sindaca**

*Carla Medau*

**Il Segretario Comunale**

*Dottoressa Anna Franca Lecca*

**In pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. dal 26/05/2021**

**Il Segretario Comunale**

*Dottoressa Anna Franca Lecca*